



COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3. del 16/04/2014

Art.1 Principi generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole di proprietà del Comune di Elini, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 517 del 04/08/1977 che stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino funzioni di promozione culturale, sociale e civile.

Sono escluse dal Regolamento le attività scolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa, comprese quelle gestite da soggetti terzi (associazioni culturali, associazioni sportive, enti, privati).

Art. 2 Utilizzo di locali scolastici da parte di terzi

Il Comune di Elini può concedere ad associazioni, enti, organizzazioni e simili, di seguito detti utilizzatori, l'uso di locali siti in edifici scolastici di proprietà comunale nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

Art.3 - Modalità, condizioni e limitazioni della concessione in uso a terzi dei locali scolastici

La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici non potrà mai essere tale da recare pregiudizio al funzionamento dei locali stessi, né al perseguimento dei loro fini istituzionali.

I locali scolastici sono primariamente destinati a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

Le attività didattiche proprie delle scuole che hanno sedi negli immobili, di cui al presente regolamento, hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'uso da parte degli utilizzatori, che non dovrà pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito delle scuole stesse.

Il Comune di Elini trasmetterà agli utilizzatori interessati il proprio assenso che dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

In relazione all'uso dei locali, gli utilizzatori si impegnano a quanto segue nei confronti del Comune di

Elini:

- a) indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali, quale referente per il Comune;
- b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente regolamento;
- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della scuola che ha sede nell'immobile interessato;
- d) lasciare i locali, dopo ogni loro uso, nelle medesime condizioni in cui si trovava all'inizio dell'utilizzo.

Art. 4 - Periodi di utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi

La concessione dei locali è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti di seguito indicati:

- 1) lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede negli edifici e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici ha precedenza assoluta sull'uso dei locali;
- 2) in conformità all'art. 12, comma 2°, della legge 4.8.1977, n. 517:
 - a) i locali potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino funzioni di promozione educativa, culturale e sociale;
 - b) il Comune di Elini ha facoltà di disporre, nell'ambito di cui alla precedente lettera a), la temporanea concessione a terzi dell'utilizzo dei locali informando tempestivamente il Dirigente Scolastico.
 - c) l'utilizzazione dei locali da parte di terzi sarà comunque concessa per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario di utilizzo, concordato fra l'Amministrazione Comunale e l'utilizzatore. Del suddetto calendario verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico.
 - d) il Comune di Elini si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo dei locali da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o esigenze.

Art. 5- Modalità di presentazione delle domande di utilizzo dei locali da parte di terzi

Le domande di utilizzo dei locali dovranno essere compilate secondo le modalità previste nel modulo appositamente redatto dall'ufficio competente e presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista, al Comune di Elini – Ufficio Servizi Scolastici. In seguito alla concessione dell'uso dei locali da parte del Responsabile del Servizio, il competente ufficio provvederà a dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 6- Obblighi e oneri dei terzi nell'utilizzo dei locali.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- a) è vietata all'utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere;
- b) è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi, apparecchiature, strumenti e quant'altro;
- c) qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'ente concessionario;
- d) nel caso in cui i fatti indicati alla precedente lettera c) rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e improrogabili, la segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua comunque comunicazione scritta;
- e) l'inosservanza di quanto stabilito ai precedenti punti c) e d) comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;

- f) i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare della scuola;
- g) in caso di sopravveniente programmazione di attività scolastiche, l'utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo già programmato dei locali.

Art. 7- Obblighi e oneri della Scuola nell'utilizzo dei locali.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- a) calendarizzazione delle attività scolastiche da comunicare per iscritto all'Ufficio dei Servizi Scolastici del Comune di Elini all'inizio di ogni anno scolastico;
- b) comunicazione di eventuali variazioni del suddetto calendario o giorni di utilizzo straordinario;
- c) pulizia dei locali dopo l'utilizzo.

La Scuola è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali. Il Comune di Elini rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte della Scuola.

Art. 8 – Responsabilità

L'utilizzatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali.

Il Comune di Elini rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita dichiarazione di assunzione di piena responsabilità.

Agli utilizzatori verrà richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa o il versamento di una cauzione per il risarcimento dell'eventuale danno causato.

Art. 9 – Corrispettivi

Per l'uso dei locali gli utilizzatori si impegnano a pagare al Comune di Elini un canone che verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Nella medesima delibera verrà altresì stabilito l'importo della cauzione.

Art. 10- Disposizioni transitorie finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge nonché le vigenti disposizioni del codice civile in materia di locazione di immobili. Ogni eventuale controversia sarà deferita alla giurisdizione ordinaria per la quale è competente esclusivamente il Foro di Lanusei.

